

N.18308/11276 di Rep.°

24 Maggio 1952

ATTO COSTITUTIVO

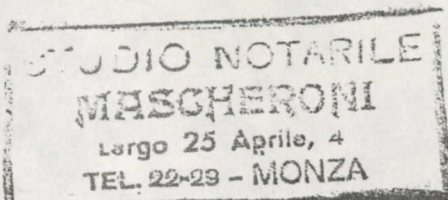
Cooperativa a responsabilità Limitata = "CASSA RURALE ED
ARTIGIANA DI SESTO SAN GIOVANNI = sede Sesto San Giovanni

~~~~~

Dott. Cesare Mascheroni

fu Dott. Antonio

Notaio



N. 18.308 di repertorio, direttiv N. 11.276 di racc.

Esente da bollo e registro per l'ultimo comma della Registrato a Monza

art. 8 del Regio Decreto Legge 26 agosto 1936 N. 1706 addì 3 Giugno '952

in Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1937 N. 238, Vol. 156 con Lire

1700. =

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPON Il Procuratore

SABILITA' LIMITATA "CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI F.to: Bandirola

SESTO SAN GIOVANNI con sede in Sesto San Giovanni.

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 1952 mil enovecentocinquanta due, addì 24

ventiquattro Maggio

In Sesto San Giovanni, Via Alessandro Volta N. 3

tre.

Avanti di me, dr. CESARE MASCHERONI fu dr. Antonio,

Notaio residente in Monza, iscritto, al Collegio No-

tarile di Milano, non assistito dai testimoni per la

espressa rinuncia fatta dagli infrascritti comparen-

ti, col mio consenso, ai sensi dell'art. 1706 del

codice di procedura civile, comparso il signor

1°) LISSONI ANGELO fu Giuseppe, nato a Monza ed

ivi domiciliato, artigiano, meccanico, agente in que-

sto atto in proprio, nonchè quale procuratore

a) per mandato 17 corrente mese N. 18265 di

rep. che in originale si allega sotto a dei signori:



LUIGI COLOMBO fu Vittorio, impiegato, nato a Monza

e qui domiciliato in Via Solferino N. 6;

dr. GIUSEPPE MORERIO di Alessandro, nato e domici-

liato a Monza, Via del Mille N. 2, impiegato;

- ATTILIO BERETTA fu Achille, nato a Biassono, domi-

ciliato a Monza, Via del Mille N. 4, impiegato; OTTA-

- UMBERTO MARIANI di Battista, nato a Monza e qui domi-

ciliato in Via Boito N. 48, impiegato;

- GIUSEPPE CAPRA fu Angelo, nato a Monza e qui domi-

ciliato in Via Manzoni N. 16, viaggiatore;

b) per mandato 16 maggio 1952 N. 1854 di mi. rep.

che in originale si allega sotto B del signor avv.

Ferrari Maurizio di Brivio, agricoltore, nato a Gu-

glia, domiciliato a Modena,

c) FUMAGALLI MARCO di Enrico, nato a Monza, ed i-

vi domiciliato, artigiano modellista, agente in que-

sto ufficio proprio e quale procuratore speciale per

mandato di data addizionale N. 18306 di mi. rep. che in

originale allego sotto C del signor avv. di mi. rep.

- ANTONIO BENEGGI fu Gaetano, nato a Saronno, domi-

ciliato a Monza, Via Solferino N. 16, guardiano (di

mi. rep. N. 1854) PACLO MARLETT fu Carlo, nato a Saronno, do-

miliato a Sesto San Giovanni, preposto parroco di

Sesto di mi. rep. N. 1854. Il mandato di mi. rep. N. 1854

3) BALLARDIN ANTONIO fu Ottorino, nato a Thiene,

- artigiano, domiciliato a Sesto San Giovanni (°81
- 4°) BOSSI EMILIO fu Agostino, artigiano, nato e domiciliato a Sesto San Giovanni (°81
- 5°) CAMBIAGHI RICCARDO di Angelo, artigiano, nato e domiciliato a Sesto San Giovanni (°81
- 6°) CALDERINI dr. GIOVANNI di Edoardo, agricoltore, nato e domiciliato a Sesto San Giovanni (°81
- 7°) CARROTTI ENRICO di Ernesto, artigiano, nato e domiciliato a Sesto San Giovanni (°81
- 8°) FORNARI GUIDO fu Amilcare, artigiano, nato a Mantova e domiciliato a Sesto San Giovanni (°81
- 9°) MARCHESI PIERLUIGI fu Achille, nato a Goy, agricoltore, domiciliato a Milano (°81
- 10°) MANDELLI GIUSEPPE fu Vittorio, artigiano, nato e domiciliato a Sesto San Giovanni (°81
- 11°) MOIOLI EMILIO di Federico, agricoltore, nato e domiciliato a Sesto San Giovanni (°81
- 12°) PENNA LUIGI di Mario, nato a Omegna, artigiano, domiciliato a Sesto San Giovanni (°81
- 13°) PONZONI GIUSEPPE fu Silvio, commerciante, nato a Segrate, domiciliato a Sesto San Giovanni (°81
- 14°) RECALCATI ENRICO fu Giuseppe, agricoltore, nato e domiciliato a Sesto San Giovanni (°81
- 15°) SOLDI ALESSANDRO di Giuseppe, nato a Cremona, artigiano, domiciliato a Sesto San Giovanni (°81

- 16°) TAGLIABUE PIETRO fu Francesco, artigiano, nato e domiciliato a Sesto San Giovanni; (1908)
- 17°) TAGLIABUE AMBROGIO fu Francesco, artigiano, nato e domiciliato a Sesto San Giovanni; (1908)
- 18°) TREZZI GIULIO fu Giovanni, agricoltore, nato e domiciliato a Sesto San Giovanni; (1908)
- 19°) TREZZI LUIGI fu Ermenegildo, nato a Milano, artigiano, domiciliato a Sesto San Giovanni; (1908)
- 20°) TORRIANI AMBROGIO fu Angelo, artigiano, nato e domiciliato a Sesto San Giovanni; (1908)
- 21°) ZAMBONI dr. Antonio fu Anselmo, nato a Grana, rolo, domiciliato a Sesto San Giovanni, impiegato;
- 22°) GARBAGNATI ANGELO fu Daniele, agricoltore, nato e domiciliato a Sesto San Giovanni; (1908)
- 23°) MANDELLI RIERO di Andrea, artigiano, nato e domiciliato a Sesto San Giovanni; (1908)
- 24°) POZZI GIUSEPPE fu Ernesto, artigiano tessile, nato e domiciliato a Monza; (1908)
- 25°) ERBA PAOLO di Giovanni, artigiano del cuoio, nato e domiciliato a Monza; (1908)
- 26°) SALA Paga VITTORIO fu Stefano-Giuseppe, artigiano del cappello, nato e domiciliato a Monza; (1908)
- 27°) RESNATI AMBROGIO fu Antonio, agricoltore, nato e domiciliato a Monza; (1908)
- 28°) REDAELLI MARIO di Luigi, artigiano cartotecnico;

co, nato e domiciliato a Monza; ORIANI IMOSINO (°14

29°) MOSCONI ANGELO di Erminio, artigiano, sarto,  
nato e domiciliato a Monza; ORIANI IMOSINO (°24

30°) MARIANI CARLO fu Antonio, nato a Monza, domi-  
ciliato a Monza, agricoltore; ORIANI IMOSINO (°24

31°) MAINI VIRGILIO di Carlo, nato a Monza, arti-  
giano parrucchiere, domiciliato a Monza; ORIANI IMOSINO (°24

32°) CEREDA FRANCESCO di Martino, meccanico, nato  
a Monza, domiciliato a Monza; ORIANI IMOSINO (°24

33°) BOSISIO LODOVICO di Lorenzo, artigiano pella-  
mi, nato e domiciliato a Monza; ORIANI IMOSINO (°24

34°) DOGINI ACHILLE di Ugo, nato a Monza, arti-  
giano cappello, domiciliato a Monza; ORIANI IMOSINO (°24

35°) FOSSATI LUIGI fu Carlo, nato a Monza, arti-  
giano del cappello, domiciliato a Monza; ORIANI IMOSINO (°24

36°) CARIBOLDI LUIGI di Giuseppe, nato a Monza, arti-  
giano salumi, domiciliato a Monza; ORIANI IMOSINO (°24

37°) GALIMBERTI ERNESTO fu Ernesto, nato a Pallan-  
za, artigiano dolciumi, domiciliato a Monza; ORIANI IMOSINO (°24

38°) GENNARI GIAN ENRICO di Gennaro, nato a Monza,  
artigiano calzature, domiciliato a Monza; ORIANI IMOSINO (°24

39°) VILLA MARIO di Virginio, nato a Milano, agri-  
coltore, domiciliato a Milano; ORIANI IMOSINO (°24

40°) MAZZA GIUSEPPE fu Oreste, nato a Milano, agri-  
coltore, domiciliato a Milano; ORIANI IMOSINO (°24

41°) GRISONI MARIO-ERCOLE fu Carlo, nato a Stresa, agricoltore, domiciliato a Milano; (1908)

42°) AFFER LUIGI fu Angelo, artigiano trasporti, nato e domiciliato a Milano; (1906)

43°) AFFER ANGELO di Luigi, artigiano trasporti, nato e domiciliato a Milano; (1918)

44°) CAVAILOTTI BENIAMINO fu Enrico, nato a Rozzano, domiciliato a Milano, artigiano del cuoio. (1908)

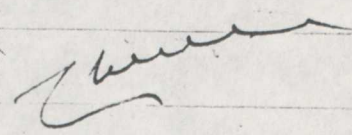
Compresenti tutti cittadini italiani, di loro piena capacità giuridica e della cui identità personale io notaio sono personalmente certo, i detti compresenti mi dichiarano di voler costituire come con il presente atto costituiscono una società cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione: "CASSA RURALE E ARTIGIANA DI SESTO SAN GIOVANNI - Società cooperativa a responsabilità limitata" con sede nel Comune di Sesto San Giovanni (provincia di Milano) in conformità dell'approvazione di massima alla costituzione accordata dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio nella seduta del tredici ottobre 1950 e comunicata dalla Banca d'Italia, sede di Milano con lettera 23 stesso mese N. 121285. La società ha lo scopo di procurare il credito in primo luogo ai propri soci e di compiere le operazioni

ni e i servizi di Banca - consentiti dalla Legge (e dal presente Statuto - prevalentemente a favore degli agricoltori e degli artigiani, il miglioramento delle condizioni morali ed economiche dei quali costituisce la sua principale ragione di essere. La società si propone di fare pure opera di propaganda per il risparmio e la previdenza.

La durata della società è fissata fino al trentun Dicembre millenovecentonovantanove con facoltà di sciogliersi anche prima di detto termine, nonché di prorogarsi una o più volte dopo lo stesso.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale, formato da un numero illimitato di azioni (nominative da lire 10.000. = (mille) ciascuna; ma il socio indipendentemente dall'obbligo di versare l'importo delle azioni sottoscritte - è responsabile per il pagamento dei debiti sociali fino ad una somma pari a dieci volte il valore nominale delle azioni da lui sottoscritte;



- b) dalla riserva ordinaria, alla quale debbono essere destinate: 1) almeno la quota degli utili netti annuali stabilita dalla legge - 2) i versamenti dei nuovi soci ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto.

- c) dalla riserva straordinaria formata:

1) dalle quote di ammissione  
2) da proventi diversi  
I costituenti in proprio ed anche nei nomi dei mandati rispettivamente dichiarano di assumere dieci azioni da lire 1000 mille per ciascuno e complessivamente quindi 520 cinquecentoventi azioni per totali lire 520.000. = cinquecentoventimila. Le somme come sopra descritte vengono contestualmente versate in mia presenza in mano del socio signor Luigi Penna il quale temporaneamente funge da cassiere.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1953 (1900 cinquantatre).

Tutti gli altri patti risultano dallo Statuto che, previa lettura da me data ai comparenti, viene allegato a questo atto sotto la lettera D perchè ne faccia parte integrante e sostanziale.

I comparenti eleggono all'unanimità il primo Consiglio di Amministrazione nelle persone: del signor Tagliabue Pietro Presidente, Radaelli Mario - Vice Presidente, e dei signori Giuseppe Ponzone, Enrico Caprotti, Luigi Colombo, Luigi Fossati e Giuseppe Morerio Consiglieri, i presenti dei quali accettano la carica.

I componenti eleggono pure il primo Collegio Sindacale nelle persone dei signori: Erba Reg. Paolo; Zamboni dott. Antonio; Cereda Francesco dei quali i primi due sindaci effettivi e il terzo supplente, tutti accettanti; il terzo sindaco effettivo e il secondo supplente verranno designati dalla Banca d'Italia a norma dell'art. 13 del Regio Decreto 26 agosto 1936 N. 1706.

Il Consiglio di Amministrazione viene autorizzato a introdurre nel presente atto e nell'allegato statuto quelle varianti che eventualmente venissero richieste dall'Autorità Giudiziaria o da quella Governativa.

Per le firme marginali del presente atto e dell'allegato statuto vengono delegati i signori Pietro Tagliabue, Lissoni Angelo e Radaelli Mario.

Le spese del presente atto vanno a carico della società.

Di questo atto e dello statuto allegato io Notaio ho dato lettura alle parti che li hanno approvati e con me si firmano in fine agli stessi, avendomi dispensato dalla lettura degli altri tre allegati.

L'atto scritto da persona di mia fiducia e da me completato è contenuto in quattro fogli e ne occupa le prime dodici pagine e parte della tredicesima.

F. tota Ballardini Antonio - Foto: Bossi Emilio  
 Cambiaggi Riccardo - Calderini Giovanni  
 Caprotti Enrico - Pognari Guido  
 Pierluigi Marchesi - Giuseppe Mandelli  
 Emilio Molinella - Giuseppe Ponzoni  
 Enrico Recalcati - Tagliabue Ambrogio  
 Soldi Alessandro - Trezzi Giulio  
 Tagliabue Pietro - Marco Fumagalli  
 Luigi Penna - Trezzi Luigi  
 Mario Villa - Antonio Zamboni  
 Torriani Ambrogio - Garbagnati Angelo  
 Piero Mandelli - Giuseppe Pozzi  
 Dr. Paolo Erba - Angelo Lissoni  
 Vittorio Salari - Resnati Ambrogio  
 Radaelli Mario - Mosconi Angelo  
 Mariani Carlo - Virgilio Maini  
 Cereda dr. Francesco - Dogini Achille  
 Bosisio Lodovico - Gariboldi Luigi  
 Fosatti Luigi - Gennari Gian Enrico  
 Galimberti Ernesto - Giuseppe Mazza  
 Affre Luigi - Angelo Affre  
 Mario Breole Grisoni - Cavallotti Beniamino  
 Dr. Cesare Mascheroni - Notaio.

ALLEGATO A-DEE N. 18308/11276 rep.

N. al8265eg-7019ndigrepfi elsiocga erotatuoorg eno l s

PROCURA SPECIALE

Repubblica Italiana

\* L'anno 1952 millenovecentocinquante due, addì 17202

diciassette di Maggio, 1900 - in viale D. 102

«pr. Ins. Monza, nel mio studio in Largo XXV Aprile N. 4.»

Da ventisei me. dr. s. CESARE MASCHERONI fu dr. Antonio.

Notaio residente in Monza, e iscritto al Collegio Not.

tarile di Milano, senza testimoni per rinuncia pat-

stante dalle parti infrascritte ed al mio consenso e co

requisiti di legge, e non ottroni' il versare in ogni

~~i faibocose e personalmente comparsa di Signori: per e~~

~~LUIGI COLOMBO~~ fu Vittorio, impiegato, nato a Monza.

e qui domiciliato in Via Solferino No. 6, a s. e. delle

dott. GIUSEPPE MORERIO di Alessandro, nato e domiciliato a

liato a Monza, Via dei Mille N. 2, impiegato; e otar

ATTILIO BERETTA Fu Achille, nato a Biassono e domiciliato a Biassono.

ciliato a Monza in Via del Mille N. 4, impiegato di

UMBERTO MARIANI di Battista, nato a Monza e qui de-

micilato in Via Boito N. 48, impiegato, 50 anni

GIUSEPPE CAPRA, fu <sup>Angelo</sup> Angelo, nato a Monza e qui domiciliato

liato in Via Manzoni N. 16, viaggiatore, della cui

personale identità io Notaio sono certo, i quali "col

presente atto - eggeand sigsD "

Dr. Caesar E. Robinson, Chairman of the Commission

a loro procuratore speciale il signor Angelo Lissod-  
ni fu Giuseppe, domiciliato a Monza, Via Manzoni N. 28  
perchè li rappresenti con i più ampi poteri nella  
costituzione della "Cassa Rurale e Artigiana di Se-  
sto San Giovanni - società cooperativa a responsabi-  
lità limitata" con sede in Sesto San Giovanni, appro-  
vando lo statuto, sottoscrivendo a nome dei mandanti  
il numero delle azioni che, meglio crederà, proceden-  
do alla nomina delle cariche sociali, stabilendo esp-  
ressamente che il socio indipendentemente dall'ob-  
bligo di versare l'importo delle azioni sottoscritte  
è responsabile per il pagamento dei debiti sociali  
fino ad una somma pari a dieci volte il valore nomi-  
nale delle azioni da lui sottoscritte. Il tutto in  
un unico contesto e con ampia promessa di  
rato e valido, senza che al procuratore possa oppor-  
si difetto di mandato.

Di questo atto il Notaio ha dato lettura alle parti  
che lo hanno approvato e con essi firmato.

Scritto da mano fida e da me in un foglio per pagi-  
ne tre meno righe e oltre le firme.

Fatto: Luigi Colombo scilicet F. G. Giuseppe Morerio scilicet  
" Attilio Beretta " " Mariani Umberto

" Capra Giuseppe -

" Dr. Cesare Mascheroni notaio

ALLEGATO B DEL N. 18308/11276 rep.

N. 18254/7013 di rep. e delle nomine alla obnecor

PROCURA SPECIALE

Repubblica Italiana

L'anno 1952 millenovecentocinquanta due, addì 16 se-

dicì Maggio.

In Milano, Corso Matteotti numero tre.

Davanti a me dr. CESARE MASCHERONI fu dr. Antonio,

Notaio residente in Monza, iscritto al Collegio No-

tarile di Milano, senza testimoni per rinuncia fatta

ne dalla parte infrascritta nel mio consenso e coi

requisiti di legge.

personalmente comparso onam e ottiro

il signor avvocato MAURIZIO FERRARI fu Erminio, nato

a Guiglia domiciliato a Modena, agricoltore, della

cui personale identità io notaio sono certo, il qua-

le col presente atto

costituisce e nomina

a suo procuratore speciale, il signor ANGELO LISSONI,

fu Giuseppe, domiciliato a Monza in Via Manzoni 131.

N. 28 perchè lo rappresenti con più ampi poteri

nella costituzione della "Cassa Rurale e Artigiana

di Sesto San Giovanni - società cooperativa a respon-

sabilità limitata" con sede in Sesto San Giovanni,

approvando lo statuto, sottoscrivendo a nome del  
mandante il numero delle azioni che meglio crederà,  
procedendo alla nomina delle cariche sociali, stabi-  
lendo espressamente che il socio indipendentemente  
dall'obbligo di versare l'importo delle azioni sot-  
toscritte è responsabile per il pagamento dei debiti  
sociali fino ad una somma pari a dieci volte il valo-  
re nominale delle azioni da lui sottoscritte. In  
tutto in unico contesto e con ampia promessa  
di rato e valido, senza che al procuratore possa op-  
porvi difetto di mandato.

Di questo atto, io Notaio ho dato lettura alla par-  
te che lo ha approvato e con me si firma.

Scritto da mano e da me in un foglio per pa-  
gine due intere e cinque terzi della terza.

F.to: Maurizio Ferrari  
Dr. Cesare Mascheroni notaio.

ALLEGATO C DEL N. 18308/11276, rep.

N. 18306-7029

PROCURA SPECIALE  
Repubblica Italiana

L'anno 1952 millenovecentocinquantadue, addì 24

ventiquattro Maggio.

In Monza, nel mio studio in Largo XXV Aprile N. 4.

Davanti a me dr. CESARE MASCHERONI fu dr. Antonio,  
Notaio residente in Monza, iscritto al Collegio no-  
tarile di Milano, senza testimoni per rinuncia fat-  
tane dalle parti infrascritte, col mio consenso e  
coi requisiti di legge,

sono personalmente comparsi i Signori:  
= ANTONIO BENEGGI fu Gaetano, nato a Saronno, domi-  
ciliato a Monza, via Solferino N. 6, guantaio,  
= Sac. te PAOLO MARELLI fu Carlo, nato a Saronno e  
domiciliato a Sesto San Giovanni, preposto parroco  
di Sesto, della cui personale identità io Notaio so-  
no certo, i quali col presente atto

costituiscono e nominano  
a loro procuratore speciale il signor MARCO FUMAGALLI  
di Enrico, domiciliato a Monza perchè li rappresen-  
ti con i più ampi poteri nella costituzione della  
"CASSA RURALE E ARTIGIANA DI SESTO SAN GIOVANNI S.p.A.  
società cooperativa a responsabilità limitata" con  
sede in Sesto San Giovanni, approvando lo statuto,  
sottoscrivendo a nome dei mandanti il numero delle  
azioni che meglio crederà, procedendo alla nomina  
delle cariche sociali, stabilendo espressamente che  
il socio indipendentemente dall'obbligo di versare  
l'importo delle azioni sottoscritte è responsabile

per il pagamento dei debiti sociali fino ad una somma pari a dieci volte il valore nominale delle azioni da lui sottoscritte.

Il tutto in unico contestore con ampia promessa di rato e valido, senza che il procuratore possa opporsi difetto di mandato.

Di questo atto scritto da mano fidare da me in un foglio per pagine tre non complete, il Notaio ha dato lettura ai comparenti che lo hanno approvato e con me si firmano.

F.to: Antonio Beneggi  
 Sao. Paolo Marellin

" Dr. Cesare Mascheroni notaio

ALLEGATO DEL N. 18308/II276

Provincia di Milano

CASSA DI RISERVA AL RISTORANTE "ARTIGIANA"

SESTO SAN GIOVANNI

STATUTO

Titolo

COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE

SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1



Il Patrimonio sociale è così costituito:

a) dal capitale, formato da un numero illimitato di azioni nominative da L. 1.000 (mille) ciascuna, ma il Socio indipendentemente dall'obbligo di versare l'importo delle azioni sottoscritte - è responsabile per il pagamento dei debiti sociali fino ad una somma pari dieci volte il valore nominale delle azioni da lui sottoscritte;

b) dalla riserva ordinaria, alla quale debbono essere destinati: 1) - almeno la quota degli utili netti annuali stabilita dalla Legge; 2) - gli versamenti dei nuovi Soci ai sensi dell'art. 9 ultimo comma;

c) dalla riserva straordinaria, formata 1) - dalle quote d'ammissione; 2) - dai proventi diversi;

Le azioni devono essere intestate a un solo nome e non possono essere cedute a non Soci senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Le azioni potranno essere trasferite per causa di successione con effetto verso la Società, salvo che il Consiglio di Amministrazione si opponga con deliberazione da prendersi entro 60 giorni dalla domanda di variazione nel Libro dei Soci presentata dagli eredi del Socio defunto.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o

vincolo di qualsiasi natura, nè possono essere acquisite dalla Società, alla quale inoltre è vietato di compensare le azioni stesse con eventuali debiti del Socio di fare anticipazioni su di esse.

Art. 6

Il versamento dell'importo delle azioni sottoscritte per deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà essere eseguito anche a rate mensili; ma il Socio al momento della sua iscrizione, deve versare in conto di una azione almeno la metà e non esercita i diritti sociali se non ha completato il pagamento di almeno un'azione.

### TITOLO III°

#### Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di sindacare di ammettere in qualità di Soci agricoli, artigiani e - in numero non superiore a un quinto della totalità dei Soci - anche persone appartenenti ad altre categorie.

#### Art. 8

L'ammissione dei nuovi Soci è fatta con deliberazione degli Amministratori su domanda degli interessati.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei Soci.

Il Socio che dichiara di non sapere scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, può apporre la sua domanda in croce segno alla presenza di due Soci che lo controfirmeranno. Tali firme sono autenticate dal Presidente della Società o da chi ne fa le veci.

Art. 9 Il socio è tenuto ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni, e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della Cassa. Il Socio è tenuto altresì alla sottoscrizione di almeno una azione, al versamento del relativo importo e al pagamento della tassa di ammissione, il cui ammontare ogni anno viene fissato dall'Assemblea ordinaria che approva il Bilancio.

Il Socio che entra dopo il primo esercizio, oltre ai versamenti di cui al comma precedente, deve procedere ad un ulteriore versamento in relazione all'ammontare delle riserve patrimoniali esistenti, con le modalità, nella misura e nei termini che sono fissati, di anno in anno, dall'assemblea dei Soci dopo l'approvazione dell'ultimo bilancio.

Art. 10 La perdita della qualità di Socio ha luogo per causa di morte, di recesso o di esclusione; cessando di essere un

Il Socio che dichiara di non sapere scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, può apporre alla domanda il crocosegno alla presenza di due Soci che lo controfirmeranno. Tali firme sono autenticate dal Presidente della Società o da chi ne fa le veci.

**Art. 9** Il socio è tenuto ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni, e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della Cassa. Il Socio è tenuto altresì alla sottoscrizione di almeno una azione, al versamento del relativo importo e al pagamento della tassa di ammissione, il cui ammontare ogni anno viene fissato dall'Assemblea ordinaria che approva il Bilancio.

Il Socio che entra dopo il primo esercizio, oltre ai versamenti di cui al comma precedente, deve procedere ad un ulteriore versamento in relazione all'ammontare delle riserve patrimoniali esistenti, con le modalità, nella misura e nei termini che sono fissati di anno in anno, dall'assemblea dei Soci dopo l'approvazione dell'ultimo bilancio.

**Art. 10** La perdita della qualità di Socio ha luogo per causa di morte, di recesso o esclusione, cessando di essere an-

notata, sotto la personale responsabilità degli Am-  
ministratori, nel Libro dei Soci. La facoltà di recesso potrà essere esercitata sol-  
tanto nei casi di dissenso dalle deliberazioni ri-  
guardanti la proroga della durata della Società, il  
cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di Socie-  
tà; la relativa dichiarazione scritta deve essere co-  
municata dal Socio con raccomandata; essa ha effetto  
con la chiusura dell'esercizio in corso se comunica-  
ta tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiu-  
sura dell'esercizio successivo.

Il Socio può anche richiedere, con le formalità  
di cui sopra, il recesso per altri motivi e il Con-  
siglio, sentito il Collegio Sindacale, deve delibe-  
rare entro tre mesi, sulla richiesta stessa, la qua-  
le ha effetto; in caso di accoglimento, con la chiu-  
sura dell'esercizio in corso se presentata tre mesi  
prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'e-  
sercizio successivo.

In nessun caso il recesso potrà effettuarsi prima  
che il Socio abbia regolato tutte le sue obbligazio-  
ni verso la Società.

L'esclusione può aver luogo con motivata delibe-  
razione del Consiglio di Amministrazione da comuni-  
carsi all'interessato con lettera raccomandata.

a) per mancato pagamento totale o parziale delle azioni sottoscritte, o, in genere, per inadempimento delle obbligazioni assunte verso la Società; o b) per l'interdizione, o l'inabilitazione del Socio, o per la sua condanna a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; o c) per l'incompatibilità della condotta del Socio con i motivi etici e sociali ai quali la Società si ispira, o con l'interesse della Società medesima, o E' escluso di diritto il Socio che sia dichiarato fallito.

Art. 11 bis. Il Socio che esce dalla Società, o nel caso di recesso, esclusione o morte del Socio, la liquidazione della azione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al Socio, è vietata comunque la distribuzione di riserva durante la vita sociale. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso. Art. 12. Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si sono verificati. Per lo stesso periodo il Socio uscente risponde ver-

so i terzi nei limiti della responsabilità sussidia-  
ria di cui all'art. 4, lettera a) per le obbligazio-  
ni assunte dalla Società sino al giorno in cui la  
cessazione della qualità di Socio ha avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono re-  
sponsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi  
di del Socio defunto.

#### TITOLO IV

#### OPERAZIONI

##### Art. 13

La Cassa può raccogliere - anche da non Soci - sol-  
tanto depositi in numerario, sia a risparmio che in  
conto corrente rimborsabili a vista o a termine.

Per i depositi a risparmio - liberi o vincolati -  
la Cassa rilascia appositi libretti, nominativi o al  
portatore, senza la presentazione dei quali nessuna  
operazione di rimborso può aver luogo.

Entro i limiti massimi consentiti dalle vigenti di-  
sposizioni il Consiglio di Amministrazione stabilis-  
ce i tassi che debbono essere corrisposti alle di-  
verse categorie di depositi.

##### Art. 14

La Società deve impiegare le proprie disponibilità  
preferibilmente con i Soci. Le operazioni con i non  
Soci non potranno eccedere il quaranta per cento del

complessivo importo delle operazioni compiute; 1. co

complessivo importo delle operazioni compiute; 1. co

La Società può, in ogni caso, essere autorizzata a

a) compiere, previa autorizzazione ai sensi della

Legge, operazioni di credito agrario di esercizio,

direttamente o come intermediario degli Istituti

speciali di credito agrario, nonché operazioni di

credito agrario di miglioramento;

b) concedere prestiti contro rilascio di cambiali;

c) acquistare Titoli di Stato o garantiti dallo

Stato, cartelle fondiarie o altri Titoli ad esse

equiparati per Legge; a, ciascuno di essi, e

d) assumere la rappresentanza di Consorzi Agrari

provinciali per la fornitura ai Soci di macchine agri-

cole, di attrezzi, di merci di uso agrario e, in ge-

nerale, di materie utili all'esercizio dell'agricoltu-

ra ; . ogni cosa che cada sotto la denominazione

e) acquistare per conto dei Soci, macchine, attrez-

zi e prodotti di cui alla lettera d), nonché materie

utili all'esercizio delle varie attività artigiane,

previa concessione ai Committenti del relativo finan-

ziamento o contro versamento del prezzo;

f) assumere la rappresentanza di Enti o di Società

per l'assicurazione dei prodotti e delle scorte vive

o morte delle Aziende agricole dei Soci; e, non ess

g) concedere mutui chirografari o ipotecari di durata non superiore a cinque anni, (con estinzione rateale);  
h) aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui alla lettera c), ovvero di cambiali in bianco;

i) acquistare o vendere per conto di terzi Titoli di cui alla lettera c), a condizioni che da parte dei Committenti sia anticipato il prezzo, in caso di acquisto, o siano preventivamente consegnati i Titoli, in caso di vendita;

l) assumere servizi di corrispondenza, di incasso di effetti e di emissione assegni e vaglia bancari;

m) riscontrare il portafoglio, effettuare anticipazioni su titoli di proprietà ed emettere cambiali passive;

n) compiere - previa autorizzazione, quando richiesto dalla Legge - qualsiasi operazione o servizio deliberati dalla Assemblea dei Soci.

#### Art. 16

La Società - finchè la Legge gliene farà obbligo - dovrà tenere costantemente investito in Titoli di cui alla lettera c) del precedente articolo - valutati al prezzo corrente - almeno il 10% dell'ammontare dei depositi ricevuti.

Le operazioni ed i rapporti bancari di cui all'Art. 15, lettera 1) e m), - cui vanno aggiunti i depositi delle disponibilità liquide e i depositi a custodia dei Titoli di proprietà - possono effettuarsi soltanto con gli Istituti indicati dalla Legge.

#### Titolo V°

#### ORGANI SOCIALI

##### a) ASSEMBLEA

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni obbligano anche i Soci assenti o dissenzienti. Le deliberazioni prese dall'Assemblea, quando non risultano da atti notarili, verranno fatte constare mediante processi verbali firmati dal Presidente, dal Segretario e da due Scrutatori.

Le copie dei processi verbali sono autenticate dal Presidente o da chiunque ne faccia fede.

#### Art. 18

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, preferibilmente in un giorno festivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa - oltre alla trattazione di eventuali altri oggetti posti all'Ordine del Giorno - dovrà:

- a) discutere ed approvare il bilancio e il conto di profitti e perdite, audite le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci;
- b) procedere alla rinnovazione delle cariche sociali scadute e deliberare circa la destinazione della quota disponibile degli utili di esercizio;
- c) stabilire il fido massimo che la Società può concedere in modo diretto o indiretto ad uno stesso obbligato; a tale effetto le esposizioni dirette si sommano con quelle indirette, escludendo peraltro dal computo le operazioni o le quote di esse assistite da garanzie reali;
- d) deliberare su operazioni o su servizi non menzionati nell'art. 15;
- e) stabilire la misura del versamento che i nuovi Soci devono effettuare in relazione alle riserve esistenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma di Legge.

L'Assemblea deve essere pure convocata a norma di Legge quando ne facciano domanda - in cui siano indicati gli argomenti da trattare - il Collegio Sindacale oppure tanti Soci che rappresentino almeno 1/10 dei soci.

Art. 19

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata normalmente dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza da affiggere almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, in modo visibile nella sede sociale e inviato o recapitato ai Soci.

L'Assemblea dei Soci potrà anche stabilire che detto avviso sia pubblicato.

Art. 20

Possono intervenire all'Assemblea i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno quattro mesi. Il socio può farsi rappresentare da altro socio non amministratore né dipendente dalla cassa mediante delega scritta nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente.

Ogni Socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute e non può avere più di una delega.

Art. 21

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o dal Vice Presidente o da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio ovvero da un Socio designato dall'Assemblea medesima.

Il Presidente sceglie, con l'approvazione dell'Assemblea, fra i Soci presenti due scrutatori. In caso di assemblea ordinaria lo stesso Presidente si farà inoltre assistere da un Segretario, che sarà designato dagli intervenuti. In caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un Notaio.

Le Assemblee ordinarie possono validamente deliberare in prima convocazione quando siano presenti tanti Soci che rappresentino almeno  $\frac{1}{3}$  dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei

Soci intervenuti; la seconda convocazione non può peraltro aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima. Salvo gli oggetti di cui all'articolo seguente, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti. In caso di parità di

voto, la proposta messa in votazione si riterrà respinta.

Le votazioni per le nomine alle cariche sociali hanno luogo a schede segrete; le votazioni sugli altri posti dell'Ordine del Giorno si fanno per alzata o seduta.

Nel caso di nomina delle cariche sociali, verificandosi parità di voti, rimane eletto il più anziano di età.

Art. 23. Le Assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti - in prima convocazione - almeno i 3/5 dei soci e in seconda convocazione almeno la metà dei soci; per le relative deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno i tre quinti dei Soci presenti. Per deliberare lo scioglimento anticipato della Società, sarà necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci iscritti.

#### b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 24. L'Amministrazione sociale è affidata a un Presidente e a un Consiglio, composto di sei membri, eletti dall'Assemblea fra i Soci. I Componenti del Consiglio saranno elevati a otto o a dieci quando i Soci della Cassa avranno superato rispettivamente, il numero di trecento o quello di cinquecento.

L'Assemblea elegge altresì tra i Consiglieri il Vice Presidente. Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono tutti rieleggibili.

L'Assemblea può deliberare che gli Amministratori siano esonerati dal prestare cauzione. Non possono far parte del Consiglio di Amministra-

zione due o più parenti o affini fino al secondo gra-

do incluso, o per il caso in cui sia stato alieno ivi retto

ART. 25

Gli Amministratori devono astenersi dal votare in

ogni deliberazione riguardante operazioni nelle qua-

li essi siano personalmente interessati o siano in-

teressati i loro parenti o affini sino al terzo gra-

do.

Le anzidette operazioni, come pure quelle nelle

quali siano personalmente interessati gli impiegati

devono essere votate per scrutinio segreto e per

essere ammesse, devono riportare l'unanimità dei vo-

ti dei Consiglieri presenti e il beneplacito del Col-

legio Sindacale.

ART. 26

Il Consiglio di Amministrazione si aduna, in sedu-

ta ordinaria, una volta al mese, in seduta straor-

dinaria quando il Presidente, o chiunque ne ha le veci, o lo

ritenga opportuno, oppure un terzo dei Consiglieri o

1 Sindaci ne facciano richiesta. L'avviso di convo-

cazione deve inviarsi tre giorni prima al domicilio

di ciascuno Consigliere, salvo in caso eccezionali di

urgenza, nei quali si potrà prescindere dal termine

indicato, ma sarà sempre necessario documentare l'av-

venuta consegna degli avvisi.

La convocazione sarà data notizia ai Sindaci effettivi nella stessa forma e negli stessi termini.

Il Consiglio può eleggere un Segretario nel proprio seno o chiamare a tale ufficio un Socio della Cassa.

ART. 27

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si farà processo verbale da iscriversi nel Libro da firmarsi da tutti gli intervenuti e dal Segretario.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, faranno

prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

ART. 28

Il Consiglio ha in più ampia potestà per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà che non siano per Legge, o per Statuto riservate in modo tassativo all'Assemblea.

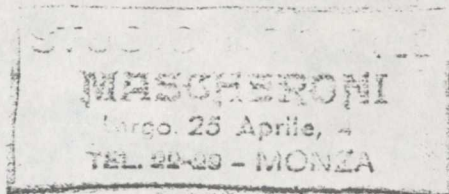
dei Soci o altri organi sociali..

Spetta fra l'altro al Consiglio:

- a) di convocare l'Assemblea dei Soci, determinando nell'Ordine del Giorno;
- b) di deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- c) di contrarre prestiti in nome e per conto della Società e secondo i bisogni di questa;
- d) di deliberare, nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei Soci, su tutte le operazioni contemplate dal presente statuto e su quelle autorizzate ai sensi di Legge;
- e) di compilare i bilanci, corredandoli della propria relazione sull'andamento della gestione sociale; e i regolamenti interni;
- f) di nominare i Funzionari e gli impiegati, determinandone le attribuzioni e le competenze.

Il Presidente ha la firma della Società e normalmente rappresenta la Società presso i terzi e in giudizio, in ogni grado di giurisdizione, anche in Cassazione.

Il Consiglio tuttavia potrà in casi speciali conferire la rappresentanza stessa, sia in forma generica che particolare, mediante deliberazione da pubblica



ALLA CANCELLERIA SOCIETA' DEL TRIBUNALE DI

M O N Z A

Nota per iscrizione

In esecuzione a decreto in data 18 giugno 1952 n. 166 di cod<sup>o</sup> Tribunale, chiedesi iscrizione della società cooperativa a responsabilità limitata "CASSA RURALE E ARTIGIANA DI SESTO SAN GIOVANNI + Società Cooperativa a responsabilità limitata" con sede in Sesto San Giovanni, con durata fino al 31 dicembre 1999 a capitale illimitato avente per scopo di procurare il credito in primo luogo ai propri soci e di compiere le operazioni e i servizi di Banca - consentiti dalla Legge e dallo statuto - prevalentemente a favore degli agricoltori e degli artigiani, il miglioramento delle condizioni morali ed economiche dei quali costituisce la sua principale ragione di essere. La società si propone pure di fare opera di propaganda per il risparmio e la previdenza., e come meglio dall'atto costitutivo 24 maggio 1952 n. 18308/11276 di rep<sup>o</sup> dr. Cesare Mascheroni.

Il primo Consiglio di Amministrazione si compone dei signori:

Tagliabue Pietro      Presidente; Radaelli Mario Vice  
Presidente; Giuseppe Ponzoni, Enrico Caprotti, Luigi Colombo, Luigi Fossati e Giuseppe Morerio, Consi-

glieri.

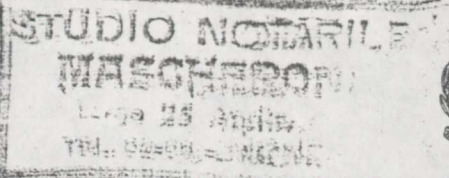
Depositato nella Cancelleria del  
Tribunale di Monza il giorno  
25 GIU 1952 ✓ e trascritto  
al N. 2120 Registro d'ordine

al N. 2148 Registro Società  
Volume 68 Fascicolo 3404

IL CANCELLIERE







# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## DENUNZIA

delle azioni, obbligazioni, dei certificati ed altri titoli soggetti ad imposta di negoziazione  
ai termini dell'art. 1 del R. decreto legge 15 dicembre 1938, n. 1975

UFFICIO del REGISTRO .....

di MONZA .....

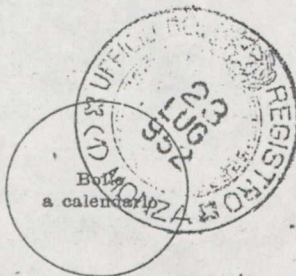
Art. .... del campione

ANNO 19 .....

(1) Società Cooperativa a re=  
a responsabilità limitata "CASSA  
RURALE ED ARTIGIANA DI SESTO  
SAN GIOVANNI" sede in Sesto  
San Giovanni=

Il sottoscritto (2) ..... a nome e per incarico del .....  
rappresentante legale della società suddetta .....  
di ..... dichiara ~~che data~~ (1) quanto segue e produce copia .....  
autentica dell'atto costitutivo 24 maggio 1952 n. 18.308/11.276 rep.  
vennero (3) ..... le azioni, obbligazioni, i certificati ed altri titoli, tanto  
provvisori quanto definitivi, di che al seguente prospetto.

Registrata la presente denuncia addì ..... 19 ..... al n. ....  
vol. .... del registro mod. 21.



IL PROCURATORE

- (1) Società, Istituto, Stabilimento, Provincia o Comune, e sua sede.  
(2) Cognome e nome del rappresentante.  
(3) Dichiarare se la denuncia si riferisce ad emissione di nuovi titoli o ad estinzione di quelli già esistenti e se contemporaneamente si riferisca all'una ed all'altra cosa.